

Legge regionale 30 agosto 1982 , n. 71 - TESTO VIGENTE dal 14/09/1982

Interventi regionali per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento di << Impianti - base >>.

Art. 2

Gli << Impianti base >> di cui al precedente articolo 1 sono destinati alla pratica sportiva ed in ispecie a quella ricreativa, motoria e del tempo libero.

Gli anzidetti << Impianti base >> devono essere realizzati secondo la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto degli standards previsti dal Piano urbanistico regionale.

L' amministrazione regionale - con regolamento da assumere entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge - disciplinerà le caratteristiche tipologiche, costruttive e gestionali degli << Impianti - base >>.